

SCADENZARIO DI GENNAIO 2023

A CURA DELLA FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI



SCADENZA	TIPOLOGIA
Martedì 10	IVA - Ravvedimento sprint
Domenica 15	L. 398/1991 - Adempimenti contabili Associazioni e pro-loco
Domenica 15	RAVVEDIMENTO OPEROSO - Regolarizzazione Versamenti imposte e ritenute
Lunedì 16	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF - Versamento Addizionale Comunale IRPEF - Acconto
Lunedì 16	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF - Versamento Addizionale Comunale IRPEF - Saldo
Lunedì 16	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF - Versamento Addizionale Regionale IRPEF
Lunedì 16	IVA - Liquidazione e versamento dell'IVA mensile
Lunedì 16	IVA - Liquidazione e versamento dell'IVA relativa al secondo mese precedente
Lunedì 16	IVA (ENTI PUBBLICI) - Liquidazione e versamento dell'IVA mensile
Lunedì 16	RITENUTE - Versamento Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato
Lunedì 16	RITENUTE - Versamento ritenute su prestazioni effettuate nei confronti dei condomini
Lunedì 16	RITENUTE - Versamento ritenute su redditi di capitale
Lunedì 16	RITENUTE - Versamento su dividendi e utili
Lunedì 16	RITENUTE - Versamento ritenute su provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti
Lunedì 16	RITENUTE - Versamento ritenute sui bonifici ristrutturazioni edilizie e spese per risparmio energetico
Lunedì 16	RITENUTE - Versamento ritenute su avviamento e contributi degli enti pubblici
Lunedì 16	RITENUTE - Versamento ritenute su premi e vincite
Lunedì 16	RITENUTE - Versamento ritenute su pignoramenti presso terzi
Lunedì 16	RITENUTE - Versamento ritenute su polizze vita
Lunedì 16	RITENUTE - Versamento ritenute su redditi di lavoro autonomo, abituale, occasionale, diritti d'autore e simili
Lunedì 16	RITENUTE Versamento ritenute su proventi derivanti da O.I.C.R.
Lunedì 16	TOBIN TAX - Versamento Tobin Tax
Martedì 25	IVA - Presentazione Elenchi Intrastat (mensili)
Martedì 25	IVA - Presentazione Elenchi Intrastat Trimestrali
Mercoledì 26	RAVVEDIMENTO OPEROSO - Acconto Iva
Lunedì 30	IMPOSTA DI REGISTRO - Contratti di locazione Registrazione e versamento
Lunedì 30	RAVVEDIMENTO OPEROSO SPRINT - Regolarizzazione Versamenti imposte e ritenute
Martedì 31	IVA - Dichiarazione acquisti intracomunitari Modello INTRA 12
Martedì 31	ESTEROMETRO - Comunicazione operazioni con soggetti esteri



Lo scadenziario in versione integrale è disponibile sul sito internet www.italiaoggi.it/scadenziario

Circoscritto il reato di riciclaggio dell'amministratore

Prestanome salvo

Nessuna responsabilità automatica

I principi

- Non sussiste un obbligo generalizzato che imponga di vigilare sulla regolare osservanza di qualsiasi norma penale da parte dei soggetti coinvolti nelle attività sociali
- La responsabilità dell'amministratore di diritto per le condotte poste in essere dai gestori di fatto soggiace all'applicazione dei criteri generali sul dolo nel concorso di persone
- La responsabilità del prestanome sussiste solo in presenza di indici rivelatori della consapevolezza da parte dell'amministratore di diritto che la società venga utilizzata anche per il compimento di azioni di quel particolare tipo

DI STEFANO LOCONTE E GIULIA MARIA MENTASTI

Nessuna responsabilità automatica nemmeno per l'amministratore di diritto: è quanto emerge dalla sentenza n. 43969 del 18 novembre, con cui la Cassazione ha affermato che, in assenza di uno specifico obbligo di vigilanza su determinati comportamenti, l'amministratore di diritto non risponde, per il solo fatto di aver assunto la carica, degli illeciti commessi da altri soggetti coinvolti nelle attività sociali, salvo non venga provato il suo concorso nel reato.

Il caso. Nell'ambito di un procedimento per reati di associazione a delinquere, reimpiego e riciclaggio, il tribunale del riesame di Bari, in accoglimento del ricorso dell'indagato, aveva annullato l'ordinanza applicativa di misure cautelari disposta dal Gip. Il tribunale della libertà aveva ritenuto che l'aver l'indagato ricoperto la carica di amministratore di diritto, quale mero prestanome delle società utilizzate per la consumazione di una serie di condotte di riciclaggio e reimpiego, non poteva da solo integrare la gravità indiziaria della partecipazione ai delitti di cui era accusato, non essendovi alcuna prova della condivisione da parte dell'indagato delle finalità elusive né della consapevolezza, al momento dell'accettazione della carica fittizia, della strumentalizzazione di quella società alla realizzazione di attività di riciclaggio e autoriciclaggio da parte di coloro che esercitavano in concreto i poteri gestori.

Il procuratore della Repubblica di Bari con ricorso per Cassazione sosteneva invece la responsabilità dell'amministratore di diritto pur in presenza di gestori di fatto, affermando che il legale rappresentante di una società utilizzata per attività illecite resti sempre destinatario degli obblighi di legge e risponde, pertanto, a titolo di dolo generico per la consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli even-

ti dei reati o a titolo di dolo eventuale per l'accettazione del rischio che si verifichino.

L'amministratore di diritto nei reati tributari. La Suprema Corte ha innanzitutto ricordato i precedenti giurisprudenziali sul tema della responsabilità dell'amministratore di diritto in relazione ai reati tributari di cui al dlgs n. 74 del 2000, per i quali la prova del dolo specifico del mero prestanome può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (Cass. pen. n. 2570/2018). Inoltre, ha sottolineato che per la Cassazione del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o Iva l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma (Cass. pen. n. 8632/2020).

Il prestanome nei reati di riciclaggio. Tenendo conto che tali considerazioni sono pacifiche già per le ipotesi di reati tributari per i quali pur incombe sull'amministratore di diritto l'onere della regolare tenuta delle scritture e del pagamento delle imposte, per la Suprema Corte a maggior ragione le medesime considerazioni vanno ribadite anche in relazione alla posizione dell'amministratore di diritto a fronte di condotte di riciclaggio e autoriciclaggio compiute dai gestori di fatto delle società, non potendo il concorso punibile del titolare della posizione di responsabilità nelle singole condotte illecite poste in essere dai gestori di fatto derivare esclusivamente dall'assunzione della carica. Le condotte di sostituzione dei proventi illeciti punite dagli artt. 648 bis e 648

ter c.p. richiedono la prova che attraverso le attività di quella specifica società siano state effettuate operazioni mirate a sostituire il profitto illecito dei reati fiscali commessi mediante l'emissione o utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Ne deriva, pertanto, che la responsabilità a titolo di concorso sotto il profilo soggettivo può essere affermata soltanto in presenza di indici rivelatori del concorso morale, e cioè della consapevolezza da parte dell'amministratore di diritto che la società verrà utilizzata anche per il compimento di azioni di quel particolare tipo, non bastando una generica consapevolezza della destinazione della struttura ad attività di elusione fiscale.

L'obbligo di attivazione. La Cassazione, da un lato, ha riconosciuto che incombe sull'amministratore di diritto l'obbligo giuridico di effettuare le dichiarazioni fiscali e che è dovuto il successivo pagamento delle imposte ovvero il mantenimento del patrimonio sociale e la regolare tenuta delle scritture contabili, sulla base dei molteplici riferimenti normativi che stabiliscono i precisi precetti in tema; così che l'omesso impedimento degli eventi delittuosi in tali casi può comportare una responsabilità a titolo concorsuale per i reati tributari, nonché per le fattispecie di bancarotta documentale e per distrazione poste materialmente in essere dagli amministratori di fatto. Dall'altro lato, nega tuttavia un'applicazione generalizzata della clausola anche a tutti gli altri reati consumati all'interno delle compagnie sociali: in assenza di un obbligo giuridico ricavabile da uno specifico riferimento normativo in tal senso non potrebbe prevedersi, se non in violazione del principio di tassatività della norma penale, una previsione che impone all'amministratore delle persone giuridiche di vigilare sulla regolare osservanza di qualsiasi norma penale da parte dei soggetti coinvolti nelle attività sociali e di attivarsi per scongiurare l'illecito.